

**Convenzione
tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei
cicli di studio master delle scuole universitarie
professionali
(Convenzione per i master alle SUP)**

del 1° marzo 2007

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE)

e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE),

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 1995¹
sulle scuole universitarie professionali (LSUP); visto l'articolo 1
capoverso 4 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei
diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993²;

nell'intento di guidare congiuntamente lo sviluppo di cicli di
studio master delle scuole universitarie professionali qualitati-
vamente elevati e orientati verso le esigenze della pratica;

preso atto della necessità di realizzare a livello svizzero soltanto
un numero limitato di cicli di studio master, in considerazione
dell'importanza del titolo di bachelor nel settore delle scuole
universitarie professionali,

convengono quanto segue:

¹RS 414.71

²Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.1.1.

Art. 1 Requisiti

¹Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 LSUP, a condizione che siano:

- a. di elevata qualità;
- b. concorrenziali;
- c. conformi al livello master;
- d. rispondenti a un bisogno;
- e. orientati verso la pratica;
- f. compatibili sul piano internazionale.

²Per lo svolgimento dei cicli di studio master si applicano in particolare:

- a. le prescrizioni di diritto federale sulle scuole universitarie professionali;
- b. i requisiti menzionati nell'allegato della presente Convenzione.

Art. 2 Ripartizione dei compiti e coordinazione

Le scuole universitarie professionali di diritto pubblico provvedono a un'ottimale ripartizione dei compiti e coordinazione con altre scuole universitarie professionali o scuole universitarie.

Art. 3 Richiesta e autorizzazione

¹Su richiesta della scuola universitaria professionale, il DFE può autorizzare lo svolgimento di un ciclo di studio a titolo sperimentale e a termine, qualora esso soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1.

²Se il ciclo di studio è accreditato, su richiesta della scuola universitaria professionale, il DFE può autorizzare a tempo indeterminato lo svolgimento di un ciclo di studio, qualora quest'ultimo continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 1.

³Esso consulta il Consiglio delle scuole universitarie professionali della CDPE e la Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali. In caso di richiesta da parte di scuole univer-

sitarie professionali private, consulta dapprima anche il Cantone in cui esse hanno sede.

Art. 4 Diritto a percepire i sussidi

Per i cicli di studio master autorizzati, le scuole universitarie professionali di diritto pubblico hanno diritto a percepire i sussidi giusta l'articolo 18 LSUP nonché l'articolo 4 capoversi 1 e 2 dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali del 12 giugno 2003³.

Art. 5 Procedimento e rimedi giuridici

¹Il procedimento si basa sulle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

²Contro le decisioni del DFE può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 6 Validità ed entrata in vigore

¹La Convenzione diventa valida dopo la sua firma da parte del DFE e della CDPE.

²Il DFE stabilisce l'entrata in vigore di concerto con la CDPE⁴.

Art. 7 Scadenza

La presente Convenzione scade alla fine del 2011.

³Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 3.3.

⁴Entrata in vigore decisa dal DFE il 24 agosto 2007 per il 1° ottobre 2007

Berna, 1° marzo 2007

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl

Berna, 24 agosto 2007

Il capo del Dipartimento federale dell'economia:
Doris Leuthard

Allegato (art. 1 cpv. 2 lett. b)

Requisiti richiesti per lo svolgimento di cicli di studio master

1 Numero minimo di studenti

- 1.1 I cicli di studio master presso le scuole universitarie professionali di diritto pubblico devono comprendere almeno 30 iscritti per anno di studio.
- 1.2 Per una volta sola è ammesso lo svolgimento con almeno 25 iscritti per anno di studio.
- 1.3 I cicli di studio possono essere svolti con un numero di iscritti inferiore di quanto è menzionato alle cifre 1.1 e 1.2 solo in fondati casi eccezionali.

2 Estensione degli studi

- 2.1 I cicli di studio master devono comprendere 90 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti (European Credit Transfer System, ECTS).
- 2.2 Per motivi importanti, in particolare per il riconoscimento internazionale dei diplomi, i cicli di studio master possono comprendere fino a 120 punti di credito.
- 2.3 Un punto di credito corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore⁵.

⁵Articolo 2 capoverso 2 delle direttive del 5 dicembre 2002 del Consiglio delle scuole universitarie professionali sull'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (edizione del 1° aprile 2004). Non pubblicate nella RU. Le direttive possono essere ottenute presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna. Si trovano inoltre sul sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (www.cdpe.ch).

3 Profili di competenze conformi al livello e rapporto con la ricerca

- 3.1 I cicli di studio master devono presentare profili di competenze specialistici e conformi al livello.
- 3.2 Essi devono ricollegarsi alle competenze acquisite al corrispondente livello bachelor.
- 3.3 Si differenziano nettamente dai corrispondenti cicli di studio bachelor per quanto concerne il livello di qualifica. I requisiti per il livello master devono essere definiti in modo chiaramente più impegnativo rispetto al livello bachelor. I piani di studio del livello master non possono contenere elementi che ripetono contenuti del livello bachelor, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di elementi di natura ripetitiva (ad esempio: esercitarsi con uno strumento).
- 3.4 Deve essere comprovato il rapporto tra insegnamento e ricerca scientifica, in particolare attraverso una configurazione dell'insegnamento e dell'apprendimento basato sulla ricerca.

4 Condizioni di ammissione

Le condizioni di ammissione ai cicli di studio master assicurano la congruenza contenutistica tra le competenze iniziali richieste per il livello master e quelle acquisite a livello bachelor.

5 Strategia globale

I cicli di studio master devono essere inseriti nella strategia globale della scuola universitaria professionale, in particolare nella strategia d'insegnamento e di ricerca.

6 Priorità della ricerca

- 6.1 Nel campo specifico del ciclo di studio master, le scuole universitarie professionali devono comprovare competenza di ricerca almeno di rilevanza nazionale nonché attività di ricerca adeguate, sostenibili e collegate con il mondo del lavoro e con altre istituzioni.

- 6.2 Oltre alla competenza didattica, i docenti e le docente devono disporre della competenza di ricerca nel campo specialistico scelto.

7 Ripartizione ottimale dei compiti e cooperazione

- 7.1 Nella strutturazione dei propri cicli di studio master, le scuole universitarie professionali di diritto pubblico devono dimostrare sufficiente cooperazione e ripartizione dei compiti con altre scuole universitarie professionali o scuole universitarie, quando è prevedibile che se ne tragga un vantaggio finanziario o qualitativo.
- 7.2 Un vantaggio finanziario o qualitativo può risultare in particolare dalla fusione di attività didattiche o di ricerca, dallo sfruttamento comune delle stesse strutture didattiche o di ricerca oppure dalla connessione di competenze complementari sul piano didattico e della ricerca.

8 Coordinazione e definizione di poli specialistici a livello svizzero

Nella configurazione dei propri cicli di studio master, le scuole universitarie professionali di diritto pubblico seguono le raccomandazioni comuni emanate da Confederazione e Cantoni riguardo alle offerte di studi e alla definizione di poli specialistici nella ricerca.